Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 21 settembre — Numero 222

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 40	L. 24	L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 45	» 26	» 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 80	» 50	» 30

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all' Estero cent. 60
Se il giornale si compone d' oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - REGIO DECRETO-LEGGE *24 agosto 1921, n.* 1237, *contenente norme per i rimborsi da parte dei danneggiati di guerra, in conseguenza delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni dei loro immobili.*

REGIO DECRETO *10 luglio 1921, n* 1247, *che approva e rende esecutoria la Convenzione 25 giugno 1921, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della tramvia a trazione funicolare da Marcogliano al Santuario di Montevergine.*

REGIO DECRETO *4 agosto 1921, n.* 1248, *che approva e rende esecutoria la convenzione 4 luglio 1921 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Precenicco-Gemona.*

REGIO DECRETO *21 luglio 1921, n.* 1249, *che approva e rende esecutoria la convenzione suppletiva 4 luglio 1921, per la proroga dei termini di riscatto delle due linee Bergamo-San Giovanni Bianco e San Giovanni Bianco-Piazza Brembana.*

REGIO DECRETO *19 settembre 1921, n.* 1254, *che revoca il precedente decreto 31 agosto 1921 pubblicato nella* Gazzetta ufficiale *del 6 settembre 1921 col n. 1175.*

REGIO DECRETO *24 agosto 1921, n.* 1251, *che estende la competenza delle Intendenze di finanza a decidere talune controversie amministrative fiscali fino al valore di lire 8000.*

REGIO DECRETO *21 luglio 1921, n.* 1253, *che approva e rende esecutoria la convenzione suppletiva 4 luglio 1921, in parziale modifica di quella 30 giugno 1920, relativa alla concessione della ferrovia Roma-Anticoli-Frosinone.*

Regio decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1237, *contenente norme per i rimborsi da parte dei danneggiati di guerra, in conseguenza delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni dei loro immobili.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, delle disposizioni legislative per il risarcimento dei danni di guerra;

Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579, che estende dette disposizioni alle nuove Provincie del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le terre liberate dal nemico, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i danneggiati di guerra, i quali abbiano avuto ricostruiti o riparati immobili a spese dello Stato, il riconoscimento e la liquidazione dei danni ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per il risarcimento dei danni di guerra avranno luogo con le seguenti norme:

Accertato in base alla perizia fatta a suo tempo dall'organo statale che eseguì la ricostruzione o riparazione o, in mancanza, in base agli elementi comunque acquisibili, quale fosse lo stato dell'immobile distrutto o deteriorato, gli uffici finanziari competenti determineranno quale sarebbe stata l'indennità spettante al danneggiato ai termini delle disposizioni vigenti per il risarcimento dei danni di guerra.

Stabilita poi in base agli atti di collaudo dei lavori compiuti dall'organo ricostruttore quale fu la spesa effettiva sostenuta dallo Stato al nome di ciascun danneggiato, ove l'importo di essa superi quello della indennità sovrindicata, il danneggiato dovrà rimborsare allo Stato la somma corrispondente all'aumento di valore venale che gli uffici suddetti constateranno esserne derivata all'immobile.

Qualora il danneggiato non abbia presentato denuncia di danni, alla relativa liquidazione si procederà d'ufficio.

Art. 2.

Se il danneggiato accetta la liquidazione fatta dagli uffici finanziari competenti a norma dell'articolo precedente, l'accordo diventa definitivo e non è soggetto ad omologazione.

Egualmente diviene definitiva la liquidazione stessa quando entro trenta giorni dalla notificazione fattagliene dall'Ufficio finanziario liquidatore il danneggiato non promuova giudizio.

Tutte le controversie circa la liquidazione sono risolute secondo le disposizioni legislative vigenti per il risarcimento dei danni di guerra.

Art. 3.

Le somme poste a carico dei danneggiati giusta il comma terzo dell'art. 1 del presente decreto saranno recuperate mediante cinquanta uguali annualità di ammortamento del capitale e degli interessi legali.

Il privilegio speciale stabilito a favore dello Stato dal primo capoverso dell'art. 1962 del Codice civile, è esteso al credito dello Stato per la totalità della somma come sopra determinata e per la totalità degli interessi, sugli immobili ricostruiti o riparati.

Le quote di capitale e di interessi di cui sopra saranno riscosse dagli esattori delle imposte dirette con le norme, la procedura e i privilegi consentiti per la esazione delle imposte medesime.

È data facoltà al danneggiato di estinguere quandochessia il proprio debito o di pagare importi maggiori di quelli delle singole rate in cui il debito è ripartito.

Art. 4.

Per la parte della somma a carico del danneggiato corrispondente al deprezzamento di vetustà di cui alla lettera *b*) dell'art. 8 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, s'intendono estese le agevolazioni disposte nell'art. 9, comma 3, del citato testo unico.

Le medesime agevolazioni spetteranno per la somma corrispondente all'ulteriore maggior valore venale derivato all'immobile dalle spese sostenute per lavori di ampliamento e di miglioria, purchè detta somma non superi il quarto della indennità di risarcimento danni calcolata a norma dell'art. 8 del testo unico sopra citato e la indennità stessa non ecceda le L. 100,000.

Art. 5.

Con decreto da emanarsi dal Ministero delle terre liberate, di accordo con quello del tesoro, saranno stabilite le norme per la esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RAINERI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 10 luglio 1921, n. 1247, *che approva e rende esecutoria la Convenzione 25 giugno 1921, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della tramvia a trazione funicolare da Marcogliano al Santuario di Montevergine.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento approvato pure con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306.

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 25 giugno 1921 fra il sig. comm. avv. Filippo Allemand di Ignazio, ispettore generale dell'Ufficio speciale delle ferrovie, tramvie e automobili, in rap-

presentanza del Ministero dei lavori pubblici, il signor comm. Bartolomeo Enrici fu Giuseppe, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro, e la Ditta cav. Luigi Bruno fu Pietro, di Casalbore (Avellino) per la concessione della costruzione e dell'esercizio della tramvia a trazione funicolare da Mercogliano al Santuario di Montevergine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 4 agosto 1921, n. 1248, *che approva e rende esecutoria la convenzione 4 luglio 1921 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Precenicco-Gemona.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con R. decreto del 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327, e 23 gennaio 1921, n. 56;

Sentita la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie istituita con l'art. 7 del citato decreto 23 febbraio 1919, n. 303;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 4 luglio 1921 tra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro in rappresentanza dello Stato e il rappresentante del Consorzio per la ferrovia Precenicco-Gemona, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 21 luglio 1921, n. 1249, *che approva e rende esecutoria la convenzione suppletiva 4 luglio 1921, per la proroga dei termini di riscatto delle due linee Bergamo San Giovanni Bianco e San Giovanni Bianco-Piazza Brembana.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 ottobre 1903, n. 448, con cui fu approvata e resa esecutoria la convenzione 15 ottobre stesso per la concessione a favore della provincia di Bergamo della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione elettrica da Bergamo a San Giovanni Bianco;

Visto il Nostro decreto 15 gennaio 1920, n. 136, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 30 ottobre 1919 per la concessione alla stessa provincia di Bergamo della costruzione e dell'esercizio della ferrovia San Giovanni Bianco-Piazza Brembana;

Ritenuto che con istanza 7 novembre 1919 la provincia di Bergamo ha chiesto l'unificazione dei termini di riscatto delle due ferrovie anzidette;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327, e 23 gennaio 1921, n. 56;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva stipulata il 4 luglio 1921 fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dello Stato, e il rappresentante della Deputazione provinciale di Bergamo per la proroga dei termini del riscatto delle due linee Bergamo-S. Giovanni Bianco e S. Giovanni Bianco-Piazza Brembana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1254, *che revoca il precedente decreto 31 agosto 1921, pubblicato nella* Gazzetta ufficiale *del 6 settembre 1921 col n. 1175.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 31 agosto 1921 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 211 del 6 settembre 1921 col nu-

mero 1175, relativo ai provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti e contravvenzioni per porto d'arme;

Poichè questi provvedimenti devono ancora essere approvati dalla Camera dei deputati;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Nostro decreto 31 agosto 1921, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 211 del 6 settembre 1921, col numero 1175, è revocato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1251, *che estende la competenza delle Intendenze di finanza a decidere talune controversie amministrative fiscali fino al valore di lire 8000.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 12 del regolamento approvato dal R. decreto 22 maggio 1910, n. 316, e l'articolo 1 del R. decreto 2 dicembre 1920, n. 1901;

Ritenuta l'opportunità di elevare il limite di competenza delle Intendenze di finanza per le decisioni sui ricorsi amministrativi concernenti tasse ed altri proventi amministrati dalle Direzioni generali del Demanio, del Bollo e delle concessioni governative, del Registro e delle ipoteche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È estesa sino al limite di valore di L. 8000 la competenza delle Intendenze di finanza a decidere nelle controversie amministrative in materia di tasse, sopratasse, pene pecuniarie ed altri proventi amministrati dalle Direzioni generali del Demanio, del Bollo e delle concessioni governative, del Registro e delle ipoteche.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 21 luglio 1921, n. 1253, *che approva e rende esecutoria la convenzione suppletiva 4 luglio 1921, in parziale modifica di quella 30 giugno 1920, relativa alla concessione della ferrovia Roma-Anticoli-Frosinone.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 20 novembre 1910, n. 946, con cui venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 3 ottobre 1910 con la Società anonima per le Ferrovie vicinali per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a trazione elettrica e a sezione ridotta da Roma per Anticoli a Frosinone;

Visti i Nostri decreti 11 settembre 1919, n. 1871 e 15 luglio 1920, n. 1113, coi quali furono rispettivamente approvati e resi esecutori gli atti addizionali stipulati con la Società delle ferrovie vicinali il 12 agosto 1919 e il 30 giugno 1920 per la parziale modifica della citata convenzione 3 ottobre 1910;

Viste le istanze 29 ottobre e 22 dicembre 1920, con le quali la predetta società ha chiesto di essere autorizzata all'impianto di un nuovo deposito nei pressi della stazione di Centocelle in luogo dell'ampliamento del deposito di Genazzano, e di ottenere lo svincolo di una quota parte della sovvenzione supplementare accordatole con l'atto addizionale 30 giugno 1920;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, e 23 gennaio 1921, n. 56;

Sentita la Commissione istituita con l'art. 7 del citato decreto 23 febbraio 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la Convenzione suppletiva stipulata il 4 luglio 1921 fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dello Stato e il rappresentante della Società anonima ferrovie vicinali per la parziale modifica della precedente Convenzione suppletiva 30 giugno 1920, relativa alla concessione della ferrovia Roma-Anticoli-Frosinone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.